



LEGGE REGIONALE 29/12/2023 n.18

DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO n. 16 del 07/10/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, lettera B del D. Lgs. 36/2023 finalizzato alla stipula di un contratto di consulenza per il supporto ai beneficiari nella corretta attuazione e rendicontazione degli interventi- Legge regionale n.18/2023 del 29/12/2023 – art. 1, comma 2, tabella A_ Spese di gestione dei Gruppi di Azione Locale (GAL)- ANNUALITÀ 2025 CUP: E89I24000450002 CIG: B88BB539D1

Il R.U.P.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) 1307/2013 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n.1305/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307/2013, n.1308/2013, n.652/2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento UE n.834/2014 contenente norme per l'applicazione del Quadro Comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento delegato UE n.907/2014 della Commissione che integra il Regolamento UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione UE n.908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento delegato UE n.639/2014 della Commissione che integra il regolamento UE n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il Regolamento delegato UE n.669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione UE n.808/2014;

VISTO il Regolamento UE n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli;

VISTO il Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR approvato con determinazione dell'Autorità di Gestione n.10409-351 del 12/7/2016 e ss.mm.ii;

VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;

VISTE le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, approvate in sede di intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 11/2/2016 e ss.mm.ii;



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che definisce la strategia per l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, "Preso d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";

VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ("Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione;

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il "Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo", così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato;

VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456, 13748/457, 13752/458, 13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463, 13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 settembre 2016, e nn. 14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio proponente;

VISTA la Determinazione del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali n. 16532/550 del 28/10/2016 di approvazione della graduatoria dei Piani di Azione e di attribuzione provvisoria delle risorse e ss.mm.ii;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 4181/70 del 2 marzo 2017 concernente "Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020";

VISTO che in data 30/05/2017 il Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con determinazione n. 10640-263 del 24.05.2017 ha approvato il manuale delle procedure attuative e dei costi di riferimento per la sottomisura 19.4 "sostegno per i costi di gestione ed animazione" relativo allo sviluppo locale Leader;

VISTA la determinazione R.A.S. N. 20834-640 del 08 novembre 2017 Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente "Apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno" e ss.mm.ii;

VISTA la determinazione R.A.S. N. 2850-88 del 28 febbraio 2018 Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente la "Proroga delle domande di sostegno sottomisura 19.4 al 31 maggio 2018";



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



VISTA la domanda di sostegno n. SIAN 84250115023 presentata dal GAL Marghine relativa alla Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione, approvata con determinazione ARGEA n. 6686 del 28.11.2018;

VISTA la Determinazione n.000318 Protocollo n.0011093 del 7/6/2021 della Direzione Generale dell'Agricoltura – Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali: "Programma di Sviluppo rurale per la Sardegna 2014-2020 – Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER"- Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo CLLD"-Approvazione modifiche al Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL";

VISTA L.R. 29 dicembre 2023 n. 18, art. 1, comma 2, tabella A - Fondi regionali per il triennio 2024-2026 "Disposizioni di carattere istituzionale finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale" che approva lo stanziamento sul bilancio 2024-2026, capitolo SC08.6874 "Contributo ai Gruppi di Azione Locale (GAL) per il rifinanziamento delle spese di gestione", Missione 16 Programma 1 PCF U.1.04.01.02.000, pari a € 850.000,00 per ciascuna annualità in favore dei n. 17 GAL attualmente operanti in Sardegna;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/153 del 15/02/2024 che riconosce ad ognuno dei 17 GAL attualmente operanti nel territorio regionale l'importo di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

VISTA la Determinazione RAS n. 659 del 03/06/2024, avente per oggetto "Interventi a sostegno dell'attività dei Gruppi di Azione Locale (GAL) individuazione dei GAL quali soggetti attuatori degli interventi connessi delle spese **art. 1, comma 2, tabella A_ Spese di gestione dei Gruppi di Azione Locale** L.R.29 dicembre 2023 n. 18 e direttive per la rendicontazione delle spese per il triennio 2024-2026

VISTA la Determinazione RAS n. 1068 del 12/09/2024 che approva la Relazione preliminare del GAL Marghine per il triennio 2024-2026;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



PRESO ATTO che ai sensi dell'art.13 commi 2 del D.lgs. n. 36/2023 non rientra nei contratti esclusi, nei contratti attivi o nei contratti a titolo gratuito o nelle altre tipologie di cui al codice;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.141-152 del D.lgs. n. 36/2023 non rientra nei settori speciali;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.127-140 del D.lgs. n. 36/2023 non rientra in categorie particolari dei settori ordinari;

CONSIDERATO che è stato rispettato il divieto di accorpamento artificioso di cui all'art.58, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che è stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso di cui all'art.14 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che l'affidamento delle forniture in oggetto non è previsto nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi in quanto ai sensi dell'art.37, comma 3 in quanto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1 lettera b);

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno del GAL Marghine è la Responsabile Amministrativa Finanziaria Dott.ssa Antonella Pinna;

CONSIDERATE la necessità e l'urgenza di procedere con le attività del GAL, e assunto che per l'acquisizione del suindicato servizio non sia possibile ricorrere all'espletamento di procedure di gare aperte o ristrette in quanto tali procedure hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze del GAL in ossequio ai principi di risultato, efficienza, economicità e tempestività cui deve essere improntato l'agire amministrativo;

TENUTO CONTO CHE l'incarico riguarda una differente fascia di riferimento rispetto alla precedente e che, in ogni caso, il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che l'Ing. Loredana Carta è un'esperta senior attualmente incaricata nell'ambito del progetto MOPP in qualità di consulente per il supporto ai beneficiari della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Marghine nella corretta attuazione e rendicontazione degli interventi;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore come attestato da certificazione INARCASSA del 07/10/2025 (Rif. 141.2.1/B152W)

CONSIDERATO che per tale servizio è stato attribuito il seguente CIG B88BB539D1 acquisito tramite Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC;

CONSTATATO che il servizio rientra nei limiti di valore previsti dal Codice di cui all'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs. n.36/2023.;

VISTA la L. 136/2010 di Tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di non dover richiedere alcuna garanzia per la natura dei servizi richiesti, per la solidità dell'operatore economico e per l'assenza di rischi legati alla fornitura;

PRESO ATTO che, nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D. lgs. 36/2023, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

VISTO il Disciplinare sull'attività di controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, approvato con il Verbale del CDA n. 2 del 20/02/2025;

PRESO ATTO che il disciplinare, coerentemente con il Codice dei contratti pubblici (D. lgs. 36/2023) e la normativa vigente, prevede che il GAL Marghine verifichi le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione del 5%;

PRESO ATTO che qualora, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, il GAL Marghine procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



partecipazione alle procedure di affidamento indette dal GAL Marghine per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

CONSIDERATO CHE:

- l'operatore dichiara di essere in possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 68 nonché di quelli previsti dall'94 al 100 del d.lgs. n. 36/2023;
- Il costo delle consulenze professionali è stato determinato tenendo conto dei massimali previsti dai parametri retributivi adottati dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009;

RITENUTO di dover applicare un costo giornaliero pari a euro 250,00;

RITENUTO di dover stimare per il servizio richiesto un numero di 4 giornate/uomo;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Complemento al PdA del GAL MARGHINE approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30 ottobre 2017 ss.mm.ii;

VISTO il PdA del GAL Marghine approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.4 del 12 settembre 2023;

VISTO il Regolamento interno del GAL Marghine approvato dall'Assemblea dei Soci con Verbale n. 3 in data 11 luglio 2024;

DETERMINA

- di procedere con l'affidamento ai sensi dell'art.50, c.1, lett. B del D. Lgs. 36/2023 all'operatore Loredana Carta, P. IVA 01097390957, con sede in Ales (OR), Via Perda Casteddu 3, dell'incarico aggiuntivo di consulenza per il supporto ai beneficiari nella corretta attuazione e rendicontazione degli interventi, per un importo di euro 1.000,00 da porsi a carico dei fondi stanziati dalla Legge regionale n.18/2023 del 29/12/2023 – art. 1, comma 2, tabella A_ Spese di gestione dei Gruppi di Azione Locale (GAL)- ANNUALITÀ 2025 CUP: E89I24000450002;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data 07/10/2025;
- di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale del GAL Marghine;
- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La R.A.F.

F.to Dott.ssa Antonella Pinna



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI